

IL RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI

di Mauro Bellesia

Luglio 2021

Le finalità del rendiconto

Il rendiconto è uno dei **documenti fondamentali** della gestione annuale di un Ente locale, che **si inserisce nei rapporti interorganici** tra Consiglio, Giunta e Funzionari responsabili dei servizi, applicando, nell'ambito della separazione delle competenze politico-amministrative, il **principio generale del diritto** secondo il quale qualsiasi gestione, comportando l'esercizio di un potere e la disponibilità di mezzi o risorse, deve culminare nella resa del conto a chi ha conferito il potere ed i mezzi.

Il rendiconto ha sostanzialmente una **duplice funzione**:

1) dare la dimostrazione riassuntiva del complesso delle operazioni effettuate nell'ambito della gestione annuale e dei relativi risultati conseguiti, in riferimento agli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione (in particolare il DUP, documento unico di programmazione ed il PEG, piano esecutivo di gestione);

2) consentire il controllo:

- da parte degli organi amministrativi dell'Ente che hanno conferito il potere di gestione (Consiglio nei confronti della Giunta e Giunta nei confronti dei responsabili dei servizi) che hanno l'interesse ed il dovere di verificare se le attività ed i servizi pubblici sono stati effettuati secondo le direttive originariamente impartite;
- da parte dei soggetti di controllo interni, ad esempio l'Organo di revisione;
- da parte dei soggetti di controllo esterni (Corte dei Conti, Ministero dell'Interno, Ministero dell'economia e delle finanze, ecc.).

Letteralmente "rendiconto" significa, nel contesto degli enti locali, "**rendere il conto della gestione**" e per far ciò occorre mettere a disposizione tutte le informazioni utili, fra le quali:

- utilizzo dei mezzi finanziari a disposizione;
- analisi delle variazioni di bilancio e di altre deliberazioni importanti e significative;
- andamento finanziario, economico e patrimoniale complessivo, compresi gli equilibri di bilancio;
- risultati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale;
- risultati rilevanti sul piano sociale e sull'impatto delle azioni svolte sul territorio, sull'ambiente, sulla popolazione e così via;
- modalità delle attività effettivamente svolte;
- andamento dei costi dei servizi pubblici;
- condizioni di efficacia e di efficienza dei servizi pubblici locali;
- grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici, nell'ambito della verifica della funzione autorizzatoria del bilancio;
- aspetti organizzativi, statistici e fabbisogno delle risorse umane;
- rispetto delle norme di legge e degli impegni presi.

La "resa del conto della gestione" si inserisce peraltro nel più vasto concetto di "**accountability**", ovvero di responsabilizzazione e di dimostrazione della "capacità di rendicontare le proprie attività" con la partecipazione trasparente, neutrale (cioè libera da pregiudizi) ed attiva di tutti i responsabili dei servizi e degli altri soggetti (anche esterni) interessati a verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi.

Uno degli aspetti più importanti nella fase di rendicontazione consiste nel consentire una **effettiva comparabilità** (nel tempo ed eventualmente nello spazio) dei dati, dei risultati e delle informazioni, al fine di poter capire ed analizzare gli andamenti nel tempo, utilizzando, se del caso, alcuni strumenti di sintesi come gli indicatori di bilancio.

Vedasi anche:

- allegato 1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118: 6. Principio della **significatività e rilevanza** nei dati di bilancio.

- allegato 1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118: 5. Principio della **veridicità attendibilità, correttezza, e comprensibilità**.

I contenuti del rendiconto generale della gestione annuale

Il rendiconto della gestione annuale dell'ente locale consiste in un **documento complesso** con vari contenuti ed allegati, che deve essere approvato con specifica **delibera del Consiglio** dell'Ente entro il **30 aprile** dell'anno successivo, ai sensi degli artt. 151, comma 7, e art. 227 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Nell'anno 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il termine di approvazione del rendiconto è stato differito al 30 giugno 2020 dall'art. 107 del DL 17/3/20, n. 18, conv. nella L. 20/4/20, n. 27.

Nell'anno 2021, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il termine di approvazione del rendiconto è stato differito al 31/5/21 dall'art. 3, comma 1, del DL 30 aprile 2021, n. 56.

Il rendiconto **comprende**, ai sensi dell'art. 227 del Tuel, D. Lgs. 267/ 2000:

■ **il conto del bilancio**, di cui all'art. 228 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il conto del bilancio di un esercizio (o rendiconto finanziario) è il documento che **dimostra i risultati finali della gestione finanziaria**, in riferimento al fine autorizzatorio del bilancio preventivo (art. 228, comma 1, del Tuel).

In particolare, il conto del bilancio rileva:

gli scostamenti tra le previsioni di entrata ed i relativi accertamenti;

gli scostamenti tra le previsioni di spesa ed i relativi impegni;

il grado di riscossione delle entrate, sia nella gestione di competenza, che in quella residui;

la velocità di pagamento delle spese, sia nella gestione di competenza, che in quella residui;

i livelli e la composizione dei risultati finanziari di amministrazione, della gestione di competenza, della gestione residui, degli equilibri di bilancio di parte corrente e di investimento.

La gestione finanziaria annuale si conclude con un risultato finale, complessivo e sintetico: il "**risultato di amministrazione**". Esso è detto avanzo di amministrazione, se positivo, disavanzo di amministrazione, se negativo, e pareggio, se uguale a zero.

+/- Fondo di cassa al 31 dicembre (positivo in caso di giacenze di cassa, negativo in caso di anticipazione di cassa)

+ Residui attivi al 31 dicembre

- Residui passivi al 31 dicembre

= Risultato di amministrazione (avanzo se positivo, disavanzo se negativo o pareggio se uguale a zero)

■ **il conto economico**, di cui all'art. 229 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il conto economico evidenzia sinteticamente i costi, i proventi o ricavi ed il risultato economico della gestione dell'esercizio considerato e, come tale, costituisce uno strumento di informazione dell'andamento economico della gestione.

■ **lo stato patrimoniale**, di cui all'art. 230 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lo stato patrimoniale rileva le attività e le passività patrimoniali in due sezioni contrapposte. Indica altresì per ciascuna voce i valori al 31 dicembre dell'anno in esame e al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il rendiconto si basa su un complesso sistema contabile che "garantisce la **rilevazione unitaria dei fatti gestionali** sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:

a) della **contabilità finanziaria**, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;

b) della **contabilità economico-patrimoniale** ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale." (art. 151, comma 4 del Tuel).

I risultati contabili della gestione sono oggetto di dimostrazione nel rendiconto (art. 151, comma 5 del Tuel). In tal senso dispone anche l'art. 232 del Tuel con particolare riguardo alla contabilità economico-patrimoniale.

La delibera consiliare che approva il rendiconto deve tenere motivatamente conto della **relazione dell'organo di revisione** (art. 227, comma 2 del Tuel).

Il rendiconto coinvolge tutti i soggetti e gli organi che a vario titolo operano nell'ente locale: il Consiglio, la Giunta, i responsabili dei servizi ed anche il tesoriere dell'ente e tutti gli altri agenti contabili, ciascuno per le proprie competenze e sulla base delle operazioni finanziarie e patrimoniali effettuate nell'esercizio considerato (art. 227 del Tuel).

La relazione della Giunta sulla gestione

Al rendiconto è **allegata una relazione della Giunta** sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, come indicato dall'art. 151, comma 6 del Tuel.

Sulla base del successivo art. 231 del Tuel la relazione della Giunta:

- consiste in un documento illustrativo della gestione dell'Ente dell'esercizio precedente,
- illustra anche i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio,
- contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

L'iter di approvazione del rendiconto

a) Entro il 30 gennaio dell'anno successivo

Conto del Tesoriere

Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario (art. 233, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; termine così modificato dall'art. 2 quater del DL 7/10/08, n. 154, conv. nella L. 4/12/08, n. 189), il tesoriere deve rendere il conto della propria gestione all'Ente, utilizzando il modello di cui all'allegato n. 17 del D. Lgs. 118/2011.

Conti dell'economo e degli agenti contabili

Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario (art. 233, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; termine così modificato dall'art. 2 quater del DL 7/10/08, n. 154, conv. nella L. 4/12/08, n. 189), l'economo e gli altri agenti contabili devono rendere il conto della propria gestione all'Ente, utilizzando i modelli definiti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194.

b) Entro febbraio/marzo dell'anno successivo

Parificazione del conto del Tesoriere, dei conti dell'economista e degli agenti contabili

I conti degli agenti contabili (in primis quello del tesoriere dell'ente) rientrano per forza di cose nel più ampio processo di rendicontazione generale annuale dell'Ente.

Ciò avviene con la c.d. operazione di "parificazione dei conti"; tale operazione è definita nel punto 4.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 4.2: "...**L'operazione di "parificazione"** consiste nella verifica dell'avvenuto rispetto delle norme previste dall'ordinamento e dal regolamento di contabilità dell'ente e nella corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità dell'ente...."

Relazione degli organi di controllo interno

Trattasi di una novità introdotta dall'art. 139, comma 2, del D.Lgs. 6 agosto 2016, n. 174; gli organi di controllo interno debbono redigere una specifica relazione.

Riaccertamento dei residui

Il servizio finanziario provvede annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi ex art. 228, comma 3, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118...".

Conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio

Il servizio finanziario provvede alla redazione del conto del bilancio, del conto economico, del conto del patrimonio, del prospetto di conciliazione e degli altri allegati obbligatori (artt. 228, 229 e 230, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Relazione dell'organo esecutivo

Si provvede alla stesura della relazione dell'organo esecutivo al rendiconto, ai sensi dell'art. 151, comma 6 e dell'art. 231 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nelle eventuali modalità indicate dal regolamento di contabilità dell'Ente;

Approvazione dello schema di rendiconto da parte dell'organo esecutivo

L'organo esecutivo approva la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto e dello schema di rendiconto (compresi gli allegati di legge);

Relazione dell'organo di revisione

La proposta di deliberazione consiliare del rendiconto e lo schema di rendiconto sono messi a disposizione dell'organo di revisione per la relazione prescritta dall'art. 239, comma 1, lett. d), del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nei tempi previsti dal regolamento di contabilità, comunque non inferiori a venti giorni.

Invio dello schema di rendiconto ai consiglieri (termine di 20 gg)

La proposta di deliberazione consiliare del rendiconto e dello schema di rendiconto deve essere messa a disposizione dei consiglieri prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità (art. 227, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

La ratio sottostante alla normativa è chiaramente quella di consentire ai consiglieri di aver un congruo margine di tempo per poter studiare e documentarsi su di un documento contabile di particolare complessità tecnica e di importanza politica.

c) Entro il 30 aprile dell'anno successivo

Approvazione del rendiconto da parte dell'organo consiliare

Il consiglio dell'ente approva il rendiconto dell'esercizio entro il termine del 30 aprile (termine così modificato dall'art. 2 quater del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni nella L. 4 dicembre 2008, n. 189) dell'anno successivo tenendo motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione (art. 227, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

d) Dopo il 30 aprile dell'anno successivo

Esecutività del rendiconto

La deliberazione consiliare che approva il rendiconto diventa esecutiva, così come tutte le altre delibere consiliari, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' tuttavia ammissibile l'applicazione del successivo comma 4 che prevede la dichiarazione di immediata eseguibilità con voto espresso dalla maggioranza dei componenti del consiglio.

Invio dei dati del rendiconto alla BDAP

L'art. 9, c.1 quinquies e octies, del DL 24/6/16, n. 113, convertito nella L. 7/8/16, n. 160, dispone che gli enti locali inviino, nel termine di trenta giorni dall'approvazione del rendiconto, i relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (vedasi anche art. 157, c.1 Tuel D.Lgs. 267/00; art. 4, c.6 e 7 del D. Lgs. 23/6/11, n. 118).

Invio dei conti degli agenti contabili alla Corte dei Conti

Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto generale, il responsabile del procedimento per il deposito del conto degli agenti contabili presso la Corte dei Conti ex art. 139, comma 2, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, trasmette i conti degli agenti contabili alla sezione regionale giurisdizionale della Corte dei conti per il giudizio di conto, ai sensi dell'art. 227 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Invio delle relazione dell'Organo di revisione alla Corte dei Conti

L'Organo di revisione invia annualmente alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione specifica sul rendiconto, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

Pubblicazione del rendiconto

L'art. 227, comma 6 bis del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 dispone l'obbligo di pubblicare nel sito internet dell'Ente, nella sezione dedicata ai bilanci:

- la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli,
- l'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli,
- una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti (Vedasi anche art. 11, c.2, D.Lgs. 118/11).

* Tratto da: Mauro Bellesia www.bellesiamauro.eu , Manuale del Ragioniere comunale. Come si applica e come funziona la contabilità di un ente locale, Maggioli, 2021.